

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87,
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel suo messaggio alle Camere in data 16 settembre 1963, il Presidente della Repubblica ha segnalato tra l'altro l'opportunità di una integrazione delle norme ordinarie vigenti per quanto riguarda l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale che, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, sono eletti dalle supreme Magistrature.

Nella prassi è stato finora considerato sufficiente per la elezione dei detti giudici l'aver riportato il maggior numero di voti, anche se questo sia inferiore alla metà dei votanti, senza che si abbia a procedere ad alcun ballottaggio. Questo sistema contrasta con quelli generalmente seguiti per la elezione a cariche pubbliche da parte di corpi collegiali ristretti nei quali per la elezione è adottato normalmente il principio della maggioranza dei votanti.

Il messaggio indica il rimedio a tale manchevolezza nell'adozione di un sistema per il quale, nel caso di mancato raggiungimento al primo scrutinio di un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei componenti del collegio che procede all'elezione,

si faccia luogo a votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il Governo, prendendo nella più sollecita considerazione l'alto suggerimento, riconosce la convenienza delle proposte modifiche, intese a garantire la scelta dei giudici e ad assicurare maggior prestigio alla Corte.

Con l'unito disegno di legge si provvede pertanto ad integrare l'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, disponendo che sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il collegio, e che, ove tale maggioranza non sia raggiunta nella prima votazione, si procede nel giorno successivo a votazione di ballottaggio da effettuarsi, in relazione alle diverse ipotesi in concreto verificabili, tra i due ovvero i quattro o i sei candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, a seconda che si debba coprire rispettivamente uno ovvero due o tre posti di giudice: proclamandosi eletti coloro che nella votazione di ballottaggio conseguono la maggioranza relativa.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Prima dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono inseriti i comma seguenti:

« Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede nel giorno successivo a votazione di ballottaggio tra candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, in numero doppio dei giudici da eleggere; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età ».